



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
SEZIONE V

*IL PRESIDENTE*

Visto il decreto n. 395 del 22 dicembre 2022, di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne del Tribunale per l'anno 2023;

Visto il proprio decreto n. 5 in data 3 gennaio 2023, di ripartizione dei ricorsi assegnati alla Sezione Quinta fra le sezioni interne;

Visto il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2023 con il quale il Presidente del Tar Lazio ha modificato il decreto n. 395 del 22 dicembre 2022, di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne del Tribunale per l'anno 2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere a modificare il suindicato decreto n. 5/2023;

D E C R E T A

L'art. 2 del decreto 3 gennaio 2023, n. 5, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Le istanze cautelari, monocratiche e collegiali, e quelle riferite alle competenze presidenziali (per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare) dei ricorsi di competenza delle Sezioni interne IV Ter e V Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale di queste ultime e nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a., dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinvierà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Le controversie riguardanti l'esecuzione del giudicato (art. 112 c.p.a.), l'accesso (art. 116 c.p.a.) e il silenzio (art. 117 c.p.a.), quelle concernenti i ricorsi di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., nonché le impugnative di cui all'art. 12-bis D.L. 16/06/2022, n. 68, convertito dalla legge 5/08/2022, n. 108, assegnate dal 1° gennaio 2023 alle Sezioni IV Ter e V Ter, saranno trattate, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, dalla sezione competente per l'anno 2022.”

Roma, 30 gennaio 2023



Il Presidente

Leonardo Spagnoletti